



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8903 DEL 01/09/2022

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 relativa alla variante al PRG Parte Strutturale di beni culturali sparsi Art. 32 co. 4 Lett. I) L.R. 1/2015 - schede n. 545-A257-A310-A237-A210-726-A107 - Comune di Assisi.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D.Lgs. 152/2006 e smi. L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n° 0077489 del 31/03/2022 del Comune di Assisi, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante al PRG Parte Strutturale di beni culturali sparsi Art. 32 co. 4 Lett. I) L.R. 1/2015 - schede n. 545-A257-A310-A237-A210-726-A107.

Visto che, con nota n. 0078896 del 01/04/2022 il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS la variante al PRG Parte Strutturale di beni culturali sparsi Art. 32 co. 4 Lett. I) L.R. 1/2015 - schede n. 545-A257-A310-A237-A210-726-A107 - Comune di Assisi.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Provincia di Perugia.

A.U.R.I. Umbria.

Azienda U.S.L. n. 1.

Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

Arpa Umbria. Prot. n. 0082306 del 06/04/2022 con il quale si comunica che: *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”*.

Asl Umbria 1- Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Prot. n. 0099944 del 27/04/2022 con il quale si comunica che: *“ Preso atto che: Il Censimento degli edifici sparsi nel territorio comunale costituenti Beni immobili di interesse storico architettonico e culturale” è stato approvato con D.C.C. n. 84 del 29/03/2011. In data 20/01/2014 con D.C.C. n. 17 è stato approvato il PRG Parte Strutturale che ha recepito il suddetto Censimento.*

Con D.C.C. n. 5 del 30/3/2021 è stata approvata la variante all'art. 2.4.2. delle NTA al PRG-PS che regola le modalità per il recupero degli edifici considerati quali beni culturali sparsi sul territorio comunale. La presente variante è volta all'accoglimento delle istanze presentate su edifici classificati già con D.C.C. n. 84/2011 relativa ai "beni culturali sparsi" Gli ambiti in variante riguardano 7 "beni sparsi nel comune di Assisi, di cui 3 nella fraz. Di Capodacqua, 1 in Loc. San Pietro Campagna, 1 nella fraz. di Rivotorto, 1 nella frazione di S.Maria degli Angeli e 1 nella fraz. di Castelnuovo. La riclassificazione riguarda le seguenti schede: 545-Mariani Marini Federica, ubicato in Assisi Loc. San Pietro Campagna A257 Sabatini Luciana, ubicato in Assisi Fraz. Capodacqua A310 Di Mauro Claudio, ubicato in Assisi Fraz. Capodacqua A237 Cavanna Emidio, ubicato in Assisi Fraz. Capodacqua A210 Maestrucci Maria Rita, ubicato in

Assisi fraz. Rivortorto - Via di Bassano 726 Bianconi Giampiero alcuni fabbricati e porzioni di essi facenti parte del complesso denominato "Villa Gualdi", ubicato in Assisi Fraz. S.M. degli Angeli A107 Progetti Gagliardoni Moreno, ubicato in Assisi fraz. Castelnuovo - Via della Fratticiola.

Fatto salvo il rispetto della normativa in materia ambientale non si individuano criticità ai fini della Salute della Popolazione e pertanto, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si ritiene che non sussista la necessità di assoggettare a VAS la Variante al PRG - PS di cui all'oggetto".

AFOR. Prot. n. 0100218 del 27/04/2022 con il quale si comunica che: "Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";

- con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella personale del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e tutela delle risorse naturali o suo delegato;

- con Decreto A.U. n°. 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell'Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.

Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.;

È stata analizzata la documentazione presente sul portale della Regione Umbria, all'indirizzo fornito nella nota avente prot. n. 0078896-2022 del 01/04/2022 recepita al prot. n. 15344 del 01/04/2022:

Il processo di assoggettabilità a VAS riguarda la variante PRG Parte Strutturale relativa ai beni culturali sparsi Art. 32 co. 4 Lett. I) L.R. 1/2015 - schede n. 545-A257-A310-A237-A210-726-A107 del Comune di Assisi;

Considerato che:

1. Le aree oggetto di intervento non sono sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale; ad eccezione di quella di cui al Fg. n. 73 part. 91 scheda 545.

2. trattasi di Fabbricati che sono classificati dal PRG del Comune di Assisi come: Edificio estinto (ES), o Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata (ETPA), o Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra (ETPI), o Edilizia Parzialmente Crollata (PC);

Ricordato che:

- L'articolo 127 della L.R. n. 1/2015 smi (Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi) richiede la presenza all'interno del progetto della Certificazione di Compatibilità Idrogeologica ed essendo soggetti a titolo abilitativo comunale non rientrano nella competenza di questo Ente;

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze, sugli aspetti necessari alla emanazione del parere per quanto in esame, che sono normate ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., si propone: di non rilasciare parere: perché in relazione a quanto precede non risultano attribuite dalle leggi regionali alla intestata Agenzia competenze afferenti all'oggetto. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di parere contenuti nella su riporta istruttoria, non rilascia parere perché in relazione a quanto precede non risultano attribuite dalle leggi regionali alla

intestata Agenzia competenze afferenti all'oggetto e conseguentemente ci si astiene dallo esprimere il parere. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".

Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico. Difesa Del Suolo. Prot. n. 0101883 del 28/04/2022 con il quale si comunica che: *"Con la presente, per quanto di competenza e in relazione a quanto in oggetto, non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. Si ricorda che, per le successive fasi procedurali, si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni di carattere idraulico:*

- le opere di qualsiasi natura, anche accessorie, realizzate o da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua demaniali sono tenute a rispettare le distanze minime previste ai sensi dell'art. 96/f del R.D. 523/1904;

- eventuali opere di qualsiasi altra natura, direttamente interferenti con i corsi d'acqua demaniali presenti, o da futura realizzazione, dovranno essere autorizzate dallo scrivente servizio regionale ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904".

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica Venatoria. Prot. n.0101892 del 28/04/2022 con il quale si comunica che: *"Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec Prot. n.78896-2022, ai sensi della L.R. 1/2015, si esprime parere favorevole alla variante".*

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Prot. n. 0105039 del 02/05./2022 con il quale si comunica che: *"In riferimento alla nota che si riscontra a margine, con cui la Regione Umbria chiede alla scrivente di esprimere le valutazioni di propria competenza in merito alla Proposta di Variante al PRG PS del Comune di Assisi in oggetto, questo Ufficio,*

Visti gli Artt. 146, 142 e 136 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

Visti gli artt. 10, 20, 28, 90 e 91 del suddetto D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;

Visti gli artt. 822 e 826 del Codice Civile;

Visti la L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., il D.lgs. 152/2006, la L.R. 12/2010 e la L.R. 1/2015;

Esaminata la documentazione relativa all'istanza, consultabile al link <https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/EQNiNKLh4OGFOWT> e presa visione del Rapporto Ambientale Preliminare predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di individuare eventuali criticità della variante parziale proposta, gli impatti derivanti e le relative possibili mitigazioni;

Preso atto che, in base al Rapporto Ambientale Preliminare prodotto, preadottato con D.G.C. n. 16 del 09/02/2022 e oggetto di parere favorevole della Commissione C.Q.A.P. e della Direzione Ambiente della Regione Umbria, la proposta Variante parziale al P.R.G. PS del Comune di Assisi, in accoglimento delle istanze presentate da privati proprietari, prevede la variazione di classificazione di n. 7 edifici rurali, già classificati con 'Censimento degli edifici sparsi nel territorio comunale costituenti Beni immobili di interesse storico architettonico e culturale' approvato con D.C.C. n. 84 del 29/03/2011. Di tali 'Beni sparsi', n. 3 ricadono nella Frazione Capodacqua, n. 1 in Località San Pietro di Campagna, n. 1 nella Frazione Rivortorto, n. 1 nella Frazione Santa Maria degli Angeli e n. 1 nella Frazione Castelnuovo.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria e la documentazione d'archivio inerente le aree entro cui sono ubicati gli immobili in oggetto.

Verificato che le aree su cui insistono i Beni sparsi in esame sono tutte sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., ex Art. 136, c. 1, lett. d) di cui al Vincolo apposto con D.M. del 25/06/1954, esteso all'intero territorio comunale; di tali beni, inoltre, il bene n. 726 è posto in immediata prossimità del Parco Regionale del Monte Subasio. Le Varianti proposte sono quelle di seguito descritte.

LOCALITÀ SAN PIETRO CAMPAGNA

1. Bene di cui alla Scheda n. 545-17 San Francesco (Foglio n. 73, P.IIa n. 91): l'area è classificata dal PRG vigente come 'paesaggio agrario dei crinali secondari e dei castelli di poggio AP 3.1', 'ambito di protezione speciale dei grandi panorami', 'ambito di protezione speciale di Assisi', 'area ad alto rischio geologico', 'area sottoposta a vincolo idrogeologico', 'Sito UNESCO'; si propone la riclassificazione del fabbricato da ES – Edificio estinto a ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Intgra.

--- Nel merito, questo Ufficio concorda sulla proposta riclassificazione, che riconosce l'esistenza di un manufatto rurale precedentemente dichiarato non più esistente, e formula dunque una valutazione favorevole. Per quanto visibile dalla documentazione fotografica prodotta, infatti, il manufatto, di dimensioni contenute e versante in condizioni di dissesto (coperture parzialmente crollate, lesioni e decoesione diffusa), ha sviluppo su due livelli fuori terra, il primo dei quali seminterrato, struttura in muratura, paramenti faccia a vista in pietrame e laterizio e copertura a due falde con manto in coppi; nella sua semplicità, l'organismo è connotato verso valle dalla presenza di un profilo a scarpa continuo presso il lato lungo e speroni murari a tutta altezza presso il lato corto, che gli conferiscono caratteri singolari di struttura fortificata.

FRAZIONE CAPODACQUA

2. Bene di cui alla Scheda n. A257-28 Capodacqua (Foglio n. 171, P.IIa n. 28): l'area è classificata dal PRG vigente come 'paesaggio agrario della pianura irrigua dell'Ose e del Renaro AP 4.4', 'AE2 Aree di particolare interesse agricolo', 'ambito della centuriazione romana'; si propone la riclassificazione del fabbricato da 'ETPA – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata a 'ETA - Edilizia Trasformata/Alterata'.

-- Nel merito, questo Ufficio evidenzia che non si rilevano elementi nuovi rispetto alla precedente classificazione che supportino la richiesta: il manufatto, pur parzialmente manomesso, conserva una configurazione 'leggibile' tipica delle stalle tradizionali, con struttura in muratura di pietrame e mattoni e copertura in coppi. Tale configurazione presupporrebbe un'opportuna azione di recupero, mentre una configurazione 'trasformata/alterata' proposta presuppone l'assenza di valori residui/superstiti e la possibilità di demolire il manufatto esistente sostituendolo con un manufatto anche del tutto diverso, anche in ampliamento, 'alterando' conseguentemente anche l'esistente contesto paesaggistico. Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che nell'area ove è ubicato l'edificio in oggetto in passato si è verificato un rinvenimento archeologico fortuito di materiale di epoca romana (datazione: I-II sec. d.C., CAU n.100540010162). Conseguentemente, la scrivente formula nel merito una valutazione di massima negativa.

3. Bene di cui alla Scheda n. A310-28 Capodacqua (Foglio n. 162, P.IIa n. 160): l'area è classificata dal PRG vigente come 'paesaggio agrario della pianura irrigua dell'Ose e del Renaro AP 4.4', 'Ambito della centuriazione romana', 'ambito compreso nel sito UNESCO'; si propone la riclassificazione del fabbricato da 'ETPA – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata a 'ETA - Edilizia Trasformata/Alterata'.

-- Analogamente a quanto rappresentato rispetto alla richiesta precedente, questo Ufficio evidenzia che non si rilevano elementi nuovi rispetto alla precedente classificazione a supporto della richiesta stessa. Infatti il manufatto, per quanto evincibile dalla documentazione fotografica e catastale prodotta sembrerebbe ricomprendere un volume abitativo con sviluppo su due livelli con caratteri tipologici prevalentemente integri e un annesso con sviluppo su un unico livello fuori terra che nella porzione immediatamente contigua ha caratteri prevalentemente integri e nella parte immediatamente successiva (tettoia) ha caratteri prevalentemente alterati: tale configurazione parzialmente manomessa è comunque 'leggibile' nei suoi caratteri tipologici superstiti, e presupporrebbe un'opportuna azione di recupero, ferma restando l'eliminazione degli elementi con caratteri di superfetazione e degli elementi impropri (lamiere, pannelli e tavole in legno, ecc.). Per contro, la configurazione 'trasformata/alterata' proposta presuppone l'assenza di valori residui/superstiti e la possibilità di demolire i manufatti esistenti sostituendoli con nuovi manufatti anche più ampi e del tutto diversi dai preesistenti, 'alterando' conseguentemente anche l'esistente contesto paesaggistico. Tenuto inoltre conto che i volumi in esame sono direttamente collegati ad un nucleo rurale più ampio con una immagine storicamente consolidata, la scrivente non può dunque condividere la proposta riclassificazione e formula nel merito una valutazione di massima negativa.

4. Bene di cui alla Scheda n. A237-28 Capodacqua (Foglio n. 144, P.IIa n. 269): l'area è classificata dal PRG vigente come 'paesaggio agrario della bassa valle del Tescio e della pianura asciutta AP 4.3', 'Ambito della centuriazione romana', 'ambito compreso nel sito

UNESCO'; si propone la riclassificazione di un annesso da 'ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra a 'ETA - Edilizia Trasformata/Alterata'.

-- Nel merito, questo Ufficio fa presente che la richiesta sembrerebbe infondata. Per quanto risulta dalla documentazione fotografica prodotta, infatti, il manufatto corrisponde all'annesso di una ex casa padronale, con una configurazione prevalentemente integra e caratteri tipologici e architettonici di rilievo, pur se molto stratificata (il prospetto principale presenta tracce di un presumibile parziale rifacimento tardo ottocentesco, stante la differenza di materiali e modalità di posa) e in parte diruta, ma l'essenzialità dei volumi, il ricorso a materiali lapidei per le murature, le partizioni pieni/vuoti calibrate e le aperture (in parte arcuate) con infissi in legno a specchiature multiple e scuri interni permettono di ritenere che l'organismo, con sviluppo su due livelli, copertura a due falde con manto in coppi e annesso nella parte posteriore, rientri in una tipologia rurale tradizionale, con, anche, elementi di pregio (es.: comignolo sagomato con archetti visibile nella foto del prospetto principale); il prospetto posteriore e l'annesso che allo stesso si addossa, un volume in muratura coperto da falda unica con manto in coppi, sembrerebbero avere subito maggiori trasformazioni nel tempo, tali da non definirne un'alterazione, bensì prefiguranti l'opportunità del recupero di un'immagine compiuta preesistente, comportante l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o elementi impropri. La configurazione 'trasformata/alterata' proposta presuppone l'assenza di valori residui/superstiti e la possibilità di demolire il manufatto esistente e ricostruirlo eventualmente in ampliamento con tipologia, materiali e caratteri anche del tutto diversi dall'immagine storicamente consolidata preesistente. La scrivente, tenuto conto che il volume dell'annesso è parte integrante dell'immagine storicamente consolidata del fabbricato rurale, anche in questo caso non può dunque condividere la proposta riclassificazione e formula nel merito una valutazione di massima negativa.

FRAZIONE RIVOTORTO

5. Bene di cui alla Scheda n. A210-28 Rivotorto (Foglio n. 170, P.IIe nn. 31 e 32): l'area è classificata dal PRG vigente come 'paesaggio agrario della pianura irrigua dell'Ose e del Renaro AP 4.4', 'Aree di particolare interesse agricolo', Ambito della centuriazione romana'; si propone la riclassificazione di un fabbricato con relativo annesso in Località Passo della Pietra-Via di Bassano da 'ETPI/PC – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra/Parzialmente crollata a 'ETPA - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata'.

-- Nel merito, questo Ufficio rileva che, per quanto risulta dallo stralcio catastale e dalla documentazione fotografica prodotta, consistente in un'unica fotografia con punto di scatto dalla strada, i manufatti in oggetto sono parte di un nucleo rurale con volumi in parte diruti e avvolti dalla vegetazione infestante, ma che, fatta salva l'eventuale realizzazione nel corso del tempo di interventi impropri e creazione di eventuali superfetazioni comunque non evidenziate, sembrerebbe ancora 'leggibile' nei rapporti gerarchici, nelle articolazioni e nei rapporti pieni/vuoti, oltre che nei materiali, nei disegni (es.: infissi in legno a specchiature multiple con scuri interni) e nelle finiture. Intendendo per 'alterazione' una configurazione 'altra' rispetto a quella preesistente, questo Ufficio ritiene che la configurazione del nucleo in esame non sia alterata, e che, ove l'alterazione sia intesa come presenza di lacune derivanti da vetustà e assenza di manutenzione, la valutazione nel merito possa essere una valutazione di massima favorevole solo ove la riclassificazione presupponga la possibilità di interventi di tipo conservativo che riconducano i manufatti ad un'immagine pressoché compiuta e coerente con quella storicamente consolidata, ferma restando l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o elementi impropri e la possibilità di demolizioni-ricostruzioni parziali coerentemente con i caratteri dei manufatti solo ove risulti impossibile il consolidamento. Si coglie inoltre l'occasione per segnalare, in relazione ad un'eventuale futura progettazione di interventi che prevedano scavi che nell'appezzamento confinate con gli immobili in oggetto è segnalata una vasta area di dispersione di materiali mobili di epoca romana ascrivibili alla prima età imperiale (CAU n.100540010098).

FRAZIONE SANTA MARIA DEGLI ANGELI

6. Bene di cui alla Scheda n. 726-22 Assisi (Foglio n. 101, P.IIa n. 78): l'area è classificata dal PRG vigente come 'paesaggio agrario della bassa valle del Tescio e della pianura asciutta AP 4.3', 'Ambito di protezione speciale di Assisi', Ambito della centuriazione romana', 'Fascia di

rispetto della viabilità di interesse storico e/o archeologico'. In tale area è presente un aggregato rurale denominato 'Villa Gualdi', comprendente fabbricati ed annessi. Con la variante si propone la riclassificazione: -- dei volumi corrispondenti alla p.lla 78-1 da ETPA – Edilizia Tradizionale prevalentemente Alterata in parte a 'ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra' per gli edifici addossati al nucleo originario di Villa Gualdi, e in parte a 'ETA – Edilizia Trasformata/Alterata' per le stalle prospicienti la strada comunale; -- per il volume corrispondente alla p.lla 78-2 da 'ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra' a 'ETA – Edilizia Trasformata/Alterata'. Relativamente, invece, alle proposte classificazioni dei volumi corrispondenti alle p.lle 78-3, 78-4, 78-5, 78-6 in 'ETA – Edilizia Trasformata/Alterata', nel Rapporto Ambientale Preliminare si precisa che tali richieste non sono pertinenti e sono dunque da intendersi escluse dalla valutazione, poiché il precedente censimento classificava già la p.lla 78-3 come 'ETA – Edilizia Trasformata/Alterata', mentre escludeva dalla classificazione le p.lle 78-4, 78-5 e 78-6.

-- Nel merito, questo Ufficio rileva che, per quanto risulta dalla documentazione fotografica prodotta, i manufatti in oggetto sono parte di un esteso e articolato complesso rurale di per sé molto stratificato, indipendentemente dalle stratificazioni e da eventuali 'alterazioni' dei singoli volumi, elementi di un organismo complesso con un'immagine globale oggetto di conservazione e tutela. Alla luce di tale considerazione, questo Ufficio formula dunque una valutazione favorevole rispetto alla riclassificazione in Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra dei volumi (p.lla 78-1 parte) posti a ridosso del nucleo originario della Villa Gualdi; per contro, formula invece una valutazione di massima negativa rispetto alle prospettate 'declassificazioni' dei volumi (p.lle 78-1 parte-stalle e 78-2). Infatti, dalla documentazione fotografica prodotta risulta che tali volumi sono stratificati e tipologicamente 'leggibili'; fermo restando che in sede di autorizzazione paesaggistica potranno essere eliminate eventuali superfetazioni ed elementi impropri esistenti, gli interventi possibili dovranno essere di tipo conservativo, mentre non risulta possibile né opportuno stabilire nella presente sede, in assenza di adeguata documentazione che restituisca una visione globale dell'aggregato, la compatibilità di prospettati interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti, pur potendo presumere che gli stessi rischierebbero di cancellare testimonianze significative alterando l'immagine dell'aggregato rurale esistente.

FRAZIONE CASTELNUOVO

7. Bene di cui alla Scheda n. A107-31 Castellaccio (Foglio n. 168, P.lla n. 552 sub 3): l'area è classificata dal PRG vigente come 'paesaggio agrario della pianura irrigua dell'Ose e del Renaro AP 4.4', 'AE2 Aree di particolare interesse agricolo', Ambito della centuriazione romana'; si propone la riclassificazione di un manufatto rurale adibito ad essiccatoio in Via della Fratticiola da 'ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra a 'ETA – Edilizia Trasformata/Alterata'.

-- Nel merito, questo Ufficio fa presente che la richiesta non è adeguatamente supportata, non essendo chiarita quale sia l'intervenuta alterazione del manufatto rurale in esame rispetto alla sua precedente classificazione e rispetto alla sua configurazione preesistente. Dalla documentazione fotografica e catastale prodotta, il manufatto in esame risulta corrispondere ad un 'volume torre' in muratura di laterizio, con sviluppo su tre livelli fuori terra e copertura a due falde, ricompreso tra un più recente volume in muratura coperto a due falde e con sviluppo su un unico livello fuori terra a nord-ovest e una struttura metallica su due livelli con sagoma di copertura a due falde (attualmente priva di manto) e muratura in blocchi di cls alla base a sud-est. Questo Ufficio ritiene che le alterazioni attribuite al manufatto, pur oggetto di presumibili interventi impropri relativi alle aperture perimetrali, siano in realtà correlate ai volumi che allo stesso si addossano: la riclassificazione proposta, di fatto, apre la strada alla cancellazione del volume-torre, avente caratteri storico tipologici e testimoniali superstiti, con possibile demolizione e ricostruzione in ampliamento, anziché orientare la trasformazione proposta verso il recupero di un'immagine tipologicamente congrua per il manufatto e coerente con l'esistente contesto paesaggistico, mediante l'eliminazione di superfetazioni ed elementi impropri di epoca recente. Conseguentemente, nel merito, questo Ufficio non può che formulare una valutazione di massima negativa.

Si evidenzia comunque, per le richieste di variante suindicate, che le valutazioni effettuate, relative ad ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, hanno valore preliminare e non condizionano né sostituiscono i pareri di compatibilità paesaggistica di competenza della scrivente, da formulare per gli interventi che si intenderà effettuare sui fabbricati in esame sulla base di presentazione di apposite istanze di autorizzazione paesaggistica, come previsto dall'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 ss.mm.ii.

In considerazione delle numerose variazioni catastali che hanno interessato, anche in anni recenti, negli immobili oggetto della presente, come evidenziato anche in larga parte nell'ALLEGATO A della documentazione presentata, si raccomanda per il prosieguo della procedura la massima attenzione nel riportare i dati aggiornati.

Si evidenzia, ai sensi della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., che il Funzionario archeologo competente per territorio è la Dott.ssa Paola Romi (paola.romi@beniculturali.it), e che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Carmen Cobucci (carmen.cobucci@beniculturali.it), a cui gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti”.

Servizio Urbanistica Riquilificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Sezione Attività e piani comunali in materia urbanistica e controllo attività edilizia in materia di abusivismo. Prot. n. 0105112 del 02/05/2022 con il quale si comunica che: “Vista la nota regionale prot. n. 78896 del 1/04/2022 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha richiesto i pareri di competenza finalizzati al procedimento di cui all'oggetto;

Esaminati gli atti in allegato;

Premesso che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda una variante al PRG parte strutturale vigente, proposta dal Comune di Assisi ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. l) della L.R. 1/2015.

Preso atto di quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare Ambientale allegato alla nota sopra richiamata e nello specifico che:

- Il censimento degli edifici sparsi costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale è stato approvato dal Comune di Assisi con DCC n. 84/2011.

- Gli ambiti in variante riguardano 7 edifici sparsi individuati ai sensi dell'art. 89 comma 4 della LR 1/2015, di cui 3 nella frazione di Capodacqua, 1 in loc. San Pietro Campagna, 1 nella fraz. di Rivortorto, 1 nella fraz. di Santa Maria degli Angeli e l'ultimo nella fraz. Castelnuovo; la presente variante è volta all'accoglimento, da parte del Comune, delle istanze presentate su tali edifici, al fine di modificarne la classificazione prevista dalla DGR n. 852/2015.

- Per ogni singola istanza sono stati prodotti gli Allegati da 1 a 7 che contengono la cartografia, attuale e modificata, e l'elencazione attuale e quella proposta in fase di pre-adozione della Variante.

- Le istanze di cui sopra sono state esaminate dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, nella seduta del 18/01/2022, che ha espresso parere favorevole per tutte e sette le proposte.

Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, anche ai fini della futura variante urbanistica, prescrive e osserva quanto segue:

- In primo luogo si evidenzia una incongruenza tra le classificazioni indicate nelle tabelle allegate al Rapporto Preliminare Ambientale e all'elaborato “Allegato A”, con quanto relazionato nelle descrizioni di dettaglio riferite alle 7 proposte di variazione; le tabelle dovranno essere corrette in modo tale da rappresentare esattamente le proposte di nuova classificazione.

- Le proposte di diversa classificazione degli immobili censiti presentate dal Comune sembrano configurarsi in maniera congrua con il reale stato dei luoghi. Nella successiva procedura di variante urbanistica dovrà tuttavia essere presentata una documentazione fotografica di maggior dettaglio, in particolar modo per le proposte n. 4 e n. 10.

- In ogni caso gli immobili oggetto di variante urbanistica dovranno essere classificati in relazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 420/2007 così come modificata dalla D.G.R. n. 852/2015, e gli interventi edilizi proposti dal Comune dovranno conformarsi alla disciplina prevista dalla stessa DGR”.

Servizio Urbanistica Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere di competenza della Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale. Prot. n. 0105112 del 02/05/2022 con il quale si comunica che: *"In merito alla nota ricevuta con nota PEC prot.n. 0078896 del 01.04.2022, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali con riferimento alla procedura in oggetto ha chiesto di far pervenire il proprio parere di competenza sulla base della documentazione scaricabile per la consultazione dal sito regionale:*

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/EQNiNKLh4OGFOWT>

Vista la documentazione (Rapporto Preliminare Ambientale) relativa alla variante parziale al piano regolatore generale – parte strutturale relativa ai beni culturali sparsi per la quale si chiede la Verifica di assoggettabilità VAS.

Considerato che:

Gli ambiti in variante riguardano 7 "beni sparsi" nel comune di Assisi, di cui 3 nella frazione di Capodacqua, 1 in loc. San Pietro Campagna, 1 nella fraz. di Rivotorto, 1 nella fraz. di Santa Maria degli Angeli e l'ultimo nella fraz. Castelnuovo.

n. 1 – Mariani Marini Federica –

Il "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale come "ES - edificio estinto" (scheda n°545-17 San Francesco)".

La proposta avanzata dall'allora proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ES Edificio estinto" a "ETPI - Edilizia Tradizionale prevalentemente integra".

n. 3 - Sabatini Luciana-

Il "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale (annesso) come "ETPA - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" (scheda n°A257 - 28 Capodacqua)".

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPA Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" a "ETA- Edilizia Trasformata/Alterata".

n. 4 - Di Mauro Claudio

Il "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale come "ETPA- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" (scheda n°A310 - 28 Capodacqua)".

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPA Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" a "ETA- Edilizia Trasformata/Alterata".

n. 6 - Cavanna Emidio

Il "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale come "ETPI- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata" (scheda n°A237 - 28 Capodacqua)".

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPI Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata" a "ETA - Edilizia Trasformata/Alterata".

n. 10 - Maestrucci Maria Rita

Il "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale con relativo annesso come "ETPI / PC - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata / Parzialmente crollata" (scheda n°A210 - 28 Rivotorto)".

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPI / PC- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra / Parzialmente crollata" a "ETPA – Edilizia Prevalentemente Alterata

n. 12 - Bianconi Giampiero- Il "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio identificato con la particella 78-1 come "ETPA - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata", la particella 78-2 come "ETPI Edilizia Tradizionale prevalentemente integra" e la particella 78-3 come "ETA - Edilizia Trasformata/Alterata" (scheda n°726 - 22 Assisi)".

La proposta avanzata dalla proprietà, supportata anche dalla Perizia Asseverata (prot. 10539 del 04/03/2021) dal Ing. Edoardo Sacchet, riguarda la variazione della classificazione di cui sopra nel modo che segue:

P.IIa 78-1/parte (per quanta riguarda le parti di edifici addossati al nucleo originario di Villa Gualdi) da "ETPA - Edilizia Tradizionale prevalentemente Alterata" a "ETPI - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrita";

P.IIa 78-1/parte (per quanta riguarda le ex stalle prospicienti la strada comunale) da "ETPA- Edilizia Tradizionale prevalentemente Alterata" a "ETA- Edilizia Trasformata/Alterata";

P.IIa 78-2 da "ETPI - Edilizia Tradizionale Prevalentemente integra" a "ETA - Edilizia Trasformata/Alterata";

n. 13- Proietti Gagliardoni Moreno

Il "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale ome "ETPI - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrita" (scheda n°A107 - 31 Castellaccio)".

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPI -Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrita" a "ETA - Edilizia Trasformata / Alterata".

Premesso che sarebbe necessaria maggiore coerenza tra le tabelle nella documentazione presentata e che ci si dovrebbe attenere alle definizioni in capo alla DGR n. 852 del 13 luglio 2015, si può accettare la proposta riportata nel RPA, di variare la classificazione oggetto di variante relativa ai beni sparsi Art. 32 co. 4 Lett. I) L.R. 1/2015 , in quanto da quanto si evince dalla documentazione le variazioni appaiono coerenti con le proposte di variante".

Provincia di Perugia. Prot. n. 0109997 del 06/05/2022 con il quale si comunica che: *"Il comune di Assisi, ha redatto una variante parziale dello strumento urbanistico comunale Strutturale vigente, relativa ai beni culturali sparsi di cui all' art. 32 co.4 lett.I) della L.R. n. 1/2015.*

La variante è volta all'accoglimento delle istanze presentate su edifici classificati già con la suddetta delibera di cui sopra e riveste un significativo interesse pubblico, dovuto alla migliore connotazione degli edifici sparsi sul territorio comunale e, di conseguenza, una più congrua e corretta valorizzazione del paesaggio, dei beni che vi insistono e che contribuiscono a formarlo.

Gli ambiti in variante, riguardano 7 "beni sparsi" nel comune di Assisi, di cui 3 nella frazione di Capodacqua, 1 in loc. San Pietro Campagna, 1 nella fraz. di Rivotorto, 1 nella fraz. di Santa Maria degli Angeli e l'ultimo nella fraz. Castelnuovo.

A riferimento degli aspetti paesaggistici di competenza, si osserva che, le aree delle schede oggetto di variante, ricadono all'interno dei seguenti ambiti.

Tutela paesaggistico ambientale - D.LGS. N. 42/2004

Art. 136, 1° comma

Aree di notevole interesse pubblico, disciplinate dall'art. 38 del PTCP e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica":

- D.M. 25.06.54, "Intero territorio comunale", lett. C, D.

Presenza di emergenze storico – architettoniche

(Nuclei Storici, Edifici Religiosi, Chiese, Residenze Rurali, Mulini, Infrastrutture Storiche Civili e Militari), disciplinate dall'art. 35 del PTCP e rappresentate nell'elaborato cartografico A.3.1. "Le emergenze storico – architettoniche":

- codice 01314, Residenza Rurale, "Villa Gualdi". (scheda 726)

Vedute e coni visuali

Disciplinati dall'art. 35 del PTCP e rappresentati nell'elaborato cartografico A.3.4. "Coni visuali e l'immagine dell'Umbria" del PTCP e approfondito nel testo "Il belvedere" tra memoria e attualità - per una tutela attiva dell'immagine dell'Umbria - edizione 12/2003 :

- Coni visuali da Decreto Ministeriale

- n. 6 , Perugia, D.M. 13.01.1956 – Loggia di San Pietro;

- n. 9 , Perugia, D.M. 10.05.1957 – Giardino Carducci.

- Visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie.

Infrastrutture di interesse storico - paesaggistico e panoramico

- Viabilità storica, disciplinata dall'art. 37 del PTCP, come da elaborato A.3.3. e A.7.1. (schede 107, 210, 257, 726)

- *Viabilità panoramica principale, disciplinata dal PTCP dall'art. 37 al punto c e rappresentata negli elaborati cartografici A.3.4. e A.7.1. denominata "Ambiti della Tutela Paesaggistica". (scheda 726)*

Variante n.1 - approvata con D.G.P. n.14 del 03.02.2009 - PTCP

- *A.E.P. (aree ad alta esposizione panoramica), come da elaborato I.3.1.1. (schede 310, 237, 726)*

- *Aree a compatibilità condizionata, come da elaborato I.3.1.1. (scheda 726)*

Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico - art. 32, 33, 34 del PTCP

- *Assisi, n. 27, "Alte colline tra Gualdo Tadino e Assisi", paesaggio alto collinare in conservazione, direttive di valorizzazione. (scheda 545)*

- *Assisi, n. 67, "Valle Umbra", paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione, direttive di qualificazione. (schede 107, 210, 257, 726)*

- *Assisi, n. 33, "Fascia pedemontana del Subasio", paesaggio montano in evoluzione, direttive di controllo; udp di rilevante valore paesaggistico: classe 3, valore paesaggistico elevato.*

Sistema insediativo di riferimento

- *Policentrismo diffuso. (scheda 107)*
- *Concentrazione controllata. (scheda 726)*
- *Concentrazione confermata. (schede 237, 310, 257, 210)*
- *Area della rarefazione. (scheda 545)*

Premesso che gli interventi di recupero sul patrimonio dell'edilizia tradizionale, sono disciplinati dalla delibera n. 420/2007 aggiornata con D.G.R. 852/2015 e verificata la documentazione pervenuta, si evidenzia quanto segue:

Scheda 726

Dalla seguente scheda si prende atto che sarà consentita la demolizione e ricostruzione con ampliamento senza ulteriore consumo di suolo.

Il bene individuato nella scheda n. 726 è ricompreso negli elenchi del PTCP, come sopra descritto, tra le emergenze storico – architettoniche disciplinate dall'art. 35.

Il complesso edilizio in oggetto, oltre ad essere interessato da infrastrutture di interesse storico - paesaggistico e panoramico, ricade in parte in aree ad alta esposizione panoramica e in parte in aree a compatibilità condizionata, disciplinate dalla variante n. 1 come sopra indicato.

Il bene, inoltre, è particolarmente visibile percorrendo strade della rete viaria comunale, quindi si consiglia di inserire nelle norme del PRG, altezze massime relative alle nuove edificazioni, non superiori all'esistente, in modo da non risultare in contrasto con quanto la zona potenzialmente ricade in un'area, interessata dal cono visuale n.8 come da approfondito nel testo "Il belvedere" sopra citato.

Scheda 545

La variazione comporta aumento del consumo di suolo in quanto l'edificio non risultava nel censimento mentre nella seguente proposta viene integrato nell'elenco ed in cui si propone il recupero con ampliamento.

Riguardo l'edificio censito nella scheda n. 545 si fa presente che, essendo circondato il previsto ampliamento da aree boscate, tutelate dall'art. 39 del PTCP, di verificare le consequenziali fasce di transizione e rispetto.

Schede 107 e 257

I beni individuati dalle schede in oggetto, vengono interessati da viabilità storica disciplinata dal PTCP all'art. 37, e in particolare al comma 2:

"il PRG deve individuare tali beni e in particolare deve;

- per la viabilità storica minore, "... evitare che sia asfaltata. E' ammessa la depolverizzazione e l'impiego di bitumi di basso impatto".

- per gli ambiti della centuriazione romana, "... tutelare e valorizzare con particolare attenzione i segni peculiari di tale assetto (allineamenti, dimensioni della trama dei campi, fossi e canali, strade poderali)".

Schede 237 e 310

I complessi edilizi in oggetto, ricadono in aree ad alta esposizione panoramica disciplinate dalla variante n. 1 come sopra elencato. Questi interventi sono potenzialmente e

particolarmente visibili percorrendo strade della rete viaria comunale e quindi si suggerisce di inserire nelle norme del PRG, altezze massime relative alle nuove edificazioni, non superiori all'esistente.

Si chiede, ad ogni modo, al fine di raggiungere la conformità con il Piano Territoriale Provinciale, oltre a quanto già elencato, la verifica e l'attuazione delle direttive sopra menzionate, l'integrazione con la disciplina riguardante i sistemi paesaggistici di cui agli artt. n. 32, 33, 34 ed il raccordo con i caratteri di tutela disciplinati dagli artt. n. 35, 37, 38 della normativa del piano provinciale vigente”.

Considerato che il **Comune di Assisi** ha provveduto con ad inviare con Ns. Prot. n. 0184626 del 10/08/2022 delle integrazioni e controdeduzioni in risposta ad alcuni pareri critici rispetto la variante in oggetto. Le stesse sono state inviate ai soggetti competenti ambientali con Prot. n. 0188839 del 22/08/2022 al fine di valutare ed esprimersi nel merito.

Visto i conseguenti pareri:

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria Prot. n. 0194021 del 31/08/2022 con il quale si comunica che: *“In riferimento alla nota che si riscontra a margine, con cui la Regione Umbria, facendo seguito alla trasmissione di documentazione integrativa da parte del Comune di Assisi, chiede alla scrivente di esprimere eventuali ulteriori valutazioni di propria competenza in merito alla Proposta di Variante al PRG PS del Comune di Assisi in oggetto, questo Ufficio,*

Visti gli Artt. 146, 142 e 136 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

Visti gli artt. 10, 20, 28, 90 e 91 del suddetto D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;

Visti gli artt. 822 e 826 del Codice Civile;

Visti la L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il D.lgs. 152/2006, la L.R. 12/2010 e la L.R. 1/2015;

Facendo seguito alla trasmissione in merito all'oggetto, da parte di questo Ufficio, della Nota ns. Prot. n. 8734 del 02/05/2022 contenente:

1. con riferimento alla Scheda n. 545-17 San Francesco (Foglio n. 73, P.IIa n. 91), valutazione favorevole alla riclassificazione del fabbricato da ES – Edificio estinto a ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra;

2. con riferimento alla Scheda n. A257-28 Capodacqua (Foglio n. 171, P.IIa n. 28), valutazione di massima negativa alla riclassificazione del fabbricato da ETPA – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata a ETA - Edilizia Trasformata/Alterata;

3. con riferimento alla Scheda n. A310-28 Capodacqua (Foglio n. 162, P.IIa n. 160), valutazione di massima negativa alla riclassificazione del fabbricato da ETPA – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata a ETA - Edilizia Trasformata/Alterata;

4. con riferimento alla Scheda n. A237-28 Capodacqua (Foglio n. 144, P.IIa n. 269), valutazione di massima negativa alla riclassificazione di un annesso da ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra a ETA - Edilizia Trasformata/Alterata;

5. con riferimento alla Scheda n. A210-28 Rivotorto (Foglio n. 170, P.IIe nn. 31 e 32), valutazione di massima favorevole con condizioni alla riclassificazione di un fabbricato con relativo annesso in Località Passo della Pietra-Via di Bassano da ETPI/PC – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra/Parzialmente crollata a ETPA - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata;

6. con riferimento alla Scheda n. 726-22 Assisi (Foglio n. 101, P.IIa n. 78 – aggregato rurale Villa Gualdi), valutazione favorevole alla riclassificazione in Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra dei volumi (p.IIa 78-1 parte) posti a ridosso del nucleo originario della Villa Gualdi e valutazione di massima negativa alle prospettate ‘declassificazioni’ dei volumi (p.IIe 78-1 parte-stalle e 78-2);

7. con riferimento alla Scheda n. A107-31 Castellaccio (Foglio n. 168, P.IIa n. 552 sub 3), valutazione di massima negativa alla riclassificazione di un manufatto rurale adibito ad essiccatoio in Via della Fratticiola da ETPI – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra a ETA – Edilizia Trasformata/Alterata.

Preso atto che con la documentazione integrativa trasmessa il Comune di Assisi, con riferimento alla suddetta Nota ns. Prot. n. 8734 del 02/05/2022:

A. recepisce le valutazioni relative alle Schede n. 545-17 San Francesco (Foglio n. 73, P.IIa n. 91), n. A310-28 Capodacqua (Foglio n. 162, P.IIa n. 160), n. A237-28 Capodacqua (Foglio n.

144, P.IIa n. 269), n. A210-28 Rivotorto (Foglio n. 170, P.IIe nn. 31 e 32) e n. A107-31 Castellaccio (Foglio n. 168, P.IIa n. 552 sub 3).

– Conseguentemente, questa Soprintendenza conferma le valutazioni formulate con Nota ns. Prot. n. 8734 del 02/05/2022, a cui si rimanda, per le riclassificazioni dei Beni culturali sparsi di cui alle Schede n. 545-17 San Francesco (Foglio n. 73, P.IIa n. 91), n. A310-28 Capodacqua (Foglio n. 162, P.IIa n. 160), n. A237-28 Capodacqua (Foglio n. 144, P.IIa n. 269), n. A210-28 Rivotorto (Foglio n. 170, P.IIe nn. 31 e 32) e n. A107-31 Castellaccio (Foglio n. 168, P.IIa n. 584 - ex P.IIe nn. 21 e 14?).

B. Relativamente alla Scheda n. A257-28 Capodacqua (Foglio n. 171, P.IIa n. 28), il Comune di Assisi chiede una revisione della valutazione di massima negativa alla riclassificazione del fabbricato da ETPA – Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata a ETA - Edilizia Trasformata/Alterata, evidenziando che il manufatto ha struttura in muratura mista con prevalenza di blocchi di tufo nella parte bassa, colonne di mattoni a cui si sono aggiunti in epoche successive setti in mattoni e copertura in coppi e controcoppi e l'edificio appare dunque alterato in quanto prevale come struttura portante la muratura in blocchi di tufo;

-- nella valutazione di cui alla Nota ns. Prot. n. 8734 del 02/05/2022 questo Ufficio evidenziava l'assenza di elementi nuovi rispetto alla precedente classificazione a supporto della richiesta. Il manufatto, pur parzialmente manomesso, conserva una configurazione 'leggibile' tipica delle stalle tradizionali, con struttura in muratura di pietrame e mattoni e copertura in coppi, che dovrebbe essere oggetto di un'opportuna azione di recupero dei valori residui/superstiti del manufatto quale parte integrante del contesto rurale e non, come sottinteso per una configurazione 'trasformata/alterata', di demolizione e sostituzione con un manufatto anche del tutto diverso per sagoma, materiali, tipologia. La scrivente rileva che a parità di riclassificazione precedentemente proposta ma sono assenti elementi nuovi relativi al manufatto e all'aggregato rurale di cui è parte che giustifichino l'ammissibilità di "tutti gli interventi edilizi ed urbanistici previsti dall'art. 35 della L.R. 11/2005" per i beni classificabili come ET/A. Conseguentemente questo Ufficio comunica che il superamento della valutazione di massima negativa di cui alla Nota ns. Prot. n. 8734 del 02/05/2022 può essere possibile solo nei termini di una valutazione di massima favorevole con condizioni, cioè solo se la riclassificazione presupponga la possibilità di interventi di demolizione/ricostruzione (ove non risulti possibile il consolidamento) tali da restituire al manufatto un'immagine coerente con i suoi caratteri tipologici e con il contesto rurale circostante, fatta salva l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o elementi impropri e la possibilità di ampliamenti distinguibili, armonizzanti con l'esistente e con i caratteri del contesto paesaggistico rurale. In merito al contesto in questione si coglie nuovamente l'occasione per segnalare che nell'area ove è ubicato l'edificio in oggetto in passato si è verificato un rinvenimento archeologico fortuito di materiale di epoca romana (datazione: I-II sec. d.C., CAU n.100540010162) e di conseguenza è opportuno che eventuali interventi di scavo anche non connessi a interventi visibili "fuori terra" vengano comunicati a questo Ufficio per consentire le valutazioni della scrivente in relazione alla tutela del Patrimonio archeologico.

C. Relativamente alla Scheda n. 726-22 Assisi (Foglio n. 101, P.IIa n. 78 – aggregato rurale Villa Gualdi) il Comune di Assisi, nel recepire la valutazione favorevole alla riclassificazione in Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra dei volumi (P.IIa 939 sub 2, ex p.IIa 78-1 parte) posti a ridosso del nucleo originario della Villa Gualdi, chiede invece una revisione della valutazione di massima negativa alla riclassificazione da ETPI - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra a ETA – Edilizia Trasformata/Alterata per le stalle (P.IIa 939 sub 7, ex P.IIa 78-2).

C.1 A supporto della richiesta di revisione l'Ufficio Tecnico Comunale di Assisi trasmette una nuova perizia giurata del 01/08/2022, redatta dal Tecnico del Richiedente, che annulla e sostituisce la precedente del 02/08/2018. Da tale Perizia giurata risulta che il complesso della Villa Gualdi è stato oggetto, successivamente all'approvazione del censimento di cui alla D.C.C. n. 84/2011, di: Restauro e Risanamento conservativo (rifacimento solai interpiano e di copertura) della porzione dell'immobile corrispondente alla P.IIa 939 sub 2, con SCIA n. 196 prot. n. 42278 del 18/09/2018 (lavori conclusi il 13/02/2020); Restauro e Risanamento conservativo (rifacimento solai di copertura e consolidamento solai interpiano) della porzione

dell'immobile corrispondente alla P.Illa 939 sub 2, con CILA Sisma 2016 prot. n. 171G19000120008 del 19/04/2019 (lavori conclusi il 16/03/2020); Ristrutturazione Urbanistica con demolizione di annessi corrispondenti ai sub 3-4-5 (P.Illa ex 78-1 - ETPA)-6-8-9-10 e ricostruzione con accorpamento, con PdiC n. 66 del 24/09/2020 con Autorizzazione Paesaggistica n. 210/2020, recependo il parere di questo Ufficio di cui alla Nota ns. prot. n. 14583 del 22/09/2020, e successive Varianti di cui al PdiC n. 77/2020 e n. 68/2021 (lavori in corso); è seguito il rilascio da parte del Comune di Assisi di PdiC n. 7 del 19/01/2022 in Variante al PdiC n. 66/2020 e altre varianti e Aut. Paesaggistica n. 4/2022, con demolizione di immobili (Foglio 101, P.Illa 939 sub 3-4-5 – ex P.Illa 78-3 - ETPA nel censimento 2011 e ET/A nella perizia giurata del 02/08/2018; sub 8 – ex P.Illa 78-3 – ET/A nel censimento 2011) e 939 sub 2 (ex P.Illa 78-3 - ETPI non oggetto di intervento).

C.2 Nella documentazione trasmessa si precisa che a seguito di variazioni catastali: la P.Illa 939 sub 2-3-4-5 corrisponde alla ex P.Illa 78-1; la P.Illa 939 sub 7 corrisponde alla ex P.Illa 78-2 e la P.Illa 939 sub sub 8 corrisponde alla ex P.Illa 78-3. Attualmente risultano non demoliti i sub 2 (ex 78-1 parte) e 7 (ex 78-2) della P.Illa 939, mentre sono già stati demoliti i sub 3-4-5 della P.Illa 939 (ex 78-1 parte).

Preso atto che in sede di istanza di revisione, come evincibile dalle osservazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Perizia Giurata del 01/08/2022: si escludono dalla richiesta i sub 3-4-5 della p.Illa 939 (ex 78-1 parte) già demoliti e si conferma la richiesta di riclassificazione della p.Illa 939 sub 2 (ex 78-1 parte) da ETPA a ETPI; relativamente all'edificio corrispondente alla p.Illa 939 sub 7 del Foglio 101 (ex p.Illa 78-2) si propone invece l'annullamento della precedente richiesta (riclassificazione da ETPI a ET/A) e la riclassificazione da ETPI – Edilizia tradizionale prevalentemente integra a ETPA – Edilizia tradizionale prevalentemente alterata e si rimanda all'Allegato A e all'Allegato 6 aggiornati.

Tenuto conto che nella precedente valutazione la scrivente rilevava che i manufatti oggetto di riclassificazione sono parte di un esteso e articolato complesso rurale molto stratificato, con un'immagine globale che, indipendentemente da eventuali 'alterazioni' dei singoli volumi, deve essere oggetto di conservazione e tutela. Alla luce di tale considerazione, questo Ufficio formulava una valutazione favorevole alla riclassificazione in Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrale dei volumi (p.Illa 78-1 parte) posti a ridosso del nucleo originario della Villa Gualdi e, per contro, una valutazione di massima negativa alle prospettate 'declassificazioni' dei volumi (p.Ille 78-1 parte-stalle e 78-2), stratificati e tipologicamente 'leggibili'.

Nella Perizia Giurata del 01/08/2022 si precisa che l'annesso adibito a deposito e stalletti (P.Illa 939 sub 7 - ex P.Illa 78-2) con sviluppo su un unico livello fuori terra, struttura in muratura di mattoni di laterizio e pietrame e copertura a capanna con struttura lignea e manto in coppi, versa in pessimo stato di conservazione, con copertura parzialmente crollata e lesioni diffuse presso le murature. Pur essendo rappresentato nel Catasto Gregoriano, l'annesso ha subito significative trasformazioni nel tempo, con ampliamenti, nel dopoguerra, a sud-est (porticato-stalletti) e a nord-ovest (ripostiglio) che ne giustificano la riclassificazione da ETPI a ETPA.

Considerato che, rispetto alla precedente proposta di riclassificazione da ETPI a ET/A, l'attuale proposta di riclassificazione per il manufatto deposito e stalletti (P.Illa 939 sub 7 - ex P.Illa 78-2) da ETPI – Edilizia tradizionale prevalentemente integra a ETPA – Edilizia tradizionale prevalentemente alterata consente più ampi margini di tutela per il manufatto stesso e per il contesto paesaggistico, essendo ammessi esclusivamente "...interventi di manutenzione edilizia ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne, anche con cambiamenti d'uso, nonché interventi di ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche dell'edificio originale...", pur con possibilità di ampliamenti ma con esclusione di interventi di integrale demolizione e ricostruzione.

Alla luce delle precedenti considerazioni questo Ufficio, con riferimento alla precedente Nota ns. Prot. n. 8734 del 02/05/2022, a cui si rimanda: – conferma la valutazione favorevole alla riclassificazione da ETPA – Edilizia Tradizionale prevalentemente alterata a ETPI – Edilizia Tradizionale prevalentemente Integrale per i volumi posti a ridosso del nucleo originario della

Villa Gualdi corrispondenti alla P.Illa 939 sub 2 del Foglio 101 (ex 78-1 parte); comunica il superamento della precedente valutazione di massima negativa e riformula una valutazione favorevole alla riclassificazione da ETPI – Edilizia tradizionale prevalentemente integra a ETPA – Edilizia tradizionale prevalentemente alterata per il volume rurale corrispondente alla p.Illa 939 sub 7 del Foglio 101 (ex p.Illa 78-2). La scrivente ribadisce comunque quanto già evidenziato con precedente Nota ns. Prot. n. 8734 del 02/05/2022, per cui, fermo restando che in sede di autorizzazione paesaggistica potranno essere eliminate eventuali superfetazioni ed elementi impropri esistenti, gli interventi possibili dovranno essere improntati nella maggiore misura possibile alla conservazione per il manufatto di un'immagine globale tipologicamente e paesaggisticamente coerente, quale elemento integrante sul piano visivo-percettivo e di connotazione del complesso rurale esistente.

Si rammenta, comunque, per le richieste di variante suindicate, che le valutazioni effettuate, relative ad ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, hanno valore preliminare e non condizionano né sostituiscono i pareri di compatibilità paesaggistica di competenza della scrivente, da formulare per gli interventi che si intenderà effettuare sui fabbricati in esame sulla base di presentazione di apposite istanze di autorizzazione paesaggistica, come previsto dall'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 ss.mm.ii.”.

Provincia di Perugia. Prot. n. 0194218 del 31.08.2022 con il quale si comunica che: *“Il comune di Assisi, ha redatto una variante parziale dello strumento urbanistico comunale Strutturale vigente, relativa ai beni culturali sparsi di cui all’ art. 32 co.4 lett.I) della L.R. n. 1/2015.*

Gli ambiti in variante, riguardano 7 “beni sparsi” nel comune di Assisi, di cui 3 nella frazione di Capodacqua, 1 in loc. San Pietro Campagna, 1 nella fraz. di Rivotorto, 1 nella fraz. di Santa Maria degli Angeli e l'ultimo nella fraz. Castelnuovo.

- Dopo attenta analisi, dei documenti pervenuti e in maniera particolare, della relazione con gli approfondimenti dei pareri espressi dai vari Enti competenti in materia, e le relative osservazioni dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Assisi;

*- a riferimento degli aspetti paesaggistici di competenza; si comunica quanto segue.
scheda 726*

- Si prende atto, che il bene individuato nella scheda 726, è ricompreso nell’ “Ambito Monofunzionale Puntuale” Ar.11 - (ricettivo da riqualificare e potenziare), come espresso (dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Assisi), nella relazione con gli approfondimenti sui pareri

- si conferma (come riferito nel parere del 04.05.2022), che il bene individuato dalla scheda 726, è inserito in un contesto a forte carattere visuale e panoramico;

- si rimanda, ai pareri della Soprintendenza e della Regione Umbria, per la nuova classificazione in variante, da assegnare all'edificato, relativamente alla particella n. 939 / sub 3-4-5.

scheda 545

- Si prende atto, che la richiesta di variante, per il bene individuato nella scheda 545, non comporta consumo di suolo, come espresso (dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Assisi), nella relazione con gli approfondimenti sui pareri;

- la segnalazione, della presenza di aree boscate tutelate dall'art. 39 del PTCP, nei dintorni dell'edificato, individuato nella scheda 545, era semplicemente a carattere di collaborazione tra Enti.

Schede 107 - 257 - 237 - 310

- Si conferma (come riferito nel parere del 04.05.2022), che i beni individuati dalle schede sopra citate, sono inseriti, alcuni in un contesto a forte carattere visuale e panoramico, e altri, in uno scenario con forti connotati di carattere storico e paesaggistico;

- per quanto appena espresso, l'ampliamento dell'edificato esistente (ove venisse ammesso), il restauro e il risanamento conservativo, dovranno essere coerenti, e in armonia con l'ambiente circostante, per non alterare il paesaggio tipico del Comune di Assisi;

- si rimanda ai pareri della Soprintendenza e della Regione Umbria, per la nuova classificazione in variante, da assegnare all'edificato, individuato dalle suddette schede di censimento”.

Rilevato che. la variante consiste nella nuova classificazione di sette edifici sparsi individuati ai sensi dell'art. 89 comma 4 della LR 1/2015, di cui 3 nella frazione di Capodacqua, 1 in loc. San Pietro Campagna, 1 nella fraz. di Rivotorto, 1 nella fraz. di Santa Maria degli Angeli e l'ultimo nella fraz. Castelnuovo; si tratta dell'accoglimento, da parte del Comune, delle istanze presentate su tali edifici, al fine di modificarne la classificazione prevista dalla DGR n. 852/2015. Per ogni singola istanza sono state prodotte le informazioni sulla cartografia, attuale e modificata, sull'elencazione attuale e quella proposta in fase di pre-adozione della Variante.

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti nonché delle integrazioni prodotte, è possibile evidenziare che, i previsti interventi non comportano ripercussioni negative sull'ambiente, per cui non è necessario che la variante al PRG Parte Strutturale di beni culturali sparsi Art. 32 co. 4 Lett. I) L.R. 1/2015 - schede n. 545-A257-A310-A237-A210-726-A107 - Comune di Assisi sia sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS la variante al PRG Parte Strutturale di beni culturali sparsi Art. 32 co. 4 Lett. I) L.R. 1/2015 - schede n. 545-A257-A310-A237-A210-726-A107 - Comune di Assisi.

2. Nelle successive fasi dell'iter di approvazione della Variante si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni e criteri tesi a garantire un migliore inserimento ambientale degli interventi:

ASPETTI URBANISTICI

- Nella successiva procedura di variante urbanistica dovrà essere presentata una documentazione fotografica di maggior dettaglio, in particolar modo per le proposte n. 4 e n. 10.

- Gli immobili oggetto di variante urbanistica saranno classificati in relazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 420/2007 così come modificata dalla D.G.R. n. 852/2015, Eventuali interventi edilizi, proposti dal Comune, dovranno conformarsi alla disciplina prevista dalla stessa DGR.

ASPETTI PAESAGGISTICI

Scheda n. A257-28 Capodacqua (Foglio n. 171, P.IIa n. 28)

- La riclassificazione proposta è consentibile solo ove gli interventi di demolizione/ricostruzione (se non risulti possibile il consolidamento) siano tali da restituire al manufatto un'immagine coerente con i suoi caratteri tipologici e con il contesto rurale circostante, fatta salva l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o elementi impropri e la possibilità di ampliamenti distinguibili, armonizzanti con l'esistente e con i caratteri del contesto paesaggistico rurale.

- Con riferimento al fatto che nell'area ove è ubicato l'edificio in oggetto si è verificato un rinvenimento archeologico fortuito di materiale di epoca romana (datazione: I-II sec. d.C., CAU n.100540010162) è opportuno che eventuali interventi di scavo anche se non connessi a interventi visibili "fuori terra" vengano preventivamente comunicati alla competente Soprintendenza.

- I beni individuati dalle schede in oggetto, vengono interessati da viabilità storica disciplinata dal PTCP all'art. 37, e in particolare al comma 2:

" il PRG deve individuare tali beni e in particolare deve;

- per la viabilità storica minore, "... evitare che sia asfaltata. E' ammessa la depolverizzazione e l'impiego di bitumi di basso impatto".

- per gli ambiti della centuriazione romana, "... tutelare e valorizzare con particolare attenzione i segni peculiari di tale assetto (allineamenti, dimensioni della trama dei campi, fossi e canali, strade poderali)".

Scheda n. A310-28 Capodacqua (Foglio n. 162, P.IIa n. 160)

- Le analisi e gli approfondimenti indicati dalla competente Soprintendenza confermano il carattere rurale storicamente consolidato del nucleo a cui si fa riferimento per cui non sussistono le condizioni per una valutazione positiva alla riclassificazione proposta.

Scheda n. A237-28 Capodacqua (Foglio n. 144, P.IIa n. 269)

- Le analisi e gli approfondimenti indicati dalla competente Soprintendenza confermano il carattere storicamente consolidato del manufatto rurale a cui si fa riferimento per cui non sussistono le condizioni per una valutazione positiva alla riclassificazione proposta.

Scheda n. A210-28 Rivotorto (Foglio n. 170, P.IIe nn. 31 e 32)

- La riclassificazione proposta è consentibile a condizione che gli interventi siano di tipo conservativo e riconducano i manufatti ad un'immagine pressoché compiuta e coerente con quella storicamente consolidata, ferma restando l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o elementi impropri e la possibilità di demolizioni-ricostruzioni parziali coerentemente con i caratteri dei manufatti solo ove risulti impossibile il consolidamento.

- In relazione ad un'eventuale futura progettazione di interventi che prevedano scavi che nell'appezzamento confinate con gli immobili in oggetto è segnalata dalla Soprintendenza una vasta area di dispersione di materiali mobili di epoca romana ascrivibili alla prima età imperiale (CAU n.100540010098).

Scheda n. A107-31 Castellaccio (Foglio n. 168, P.IIa n. 552 sub 3)

- Le analisi e gli approfondimenti indicati dalla competente Soprintendenza confermano il carattere storicamente consolidato del manufatto rurale a cui si fa riferimento per cui non sussistono le condizioni per una valutazione positiva alla riclassificazione proposta.

Scheda 726 - 22 Assisi (Foglio n. 101, P.IIa n. 78)

Le altezze massime relative alle nuove edificazioni, non dovranno superare quelle esistenti, in modo da non risultare interferenti con i con visuali.

ASPETTI IDRAULICI

Si ricorda che, per le successive fasi procedurali, si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni di carattere idraulico:

- le opere di qualsiasi natura, anche accessorie, realizzate o da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua demaniali sono tenute a rispettare le distanze minime previste ai sensi dell'art. 96/f del R.D. 523/1904;

- eventuali opere di qualsiasi altra natura, direttamente interferenti con i corsi d'acqua demaniali presenti, o da futura realizzazione, dovranno essere autorizzate dallo scrivente servizio regionale ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904".

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Assisi.

4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni Ambientali.

5. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 01/09/2022

L'Istruttore

- Giovanni Roccatelli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

COD. PRATICA: 2022-002-9723

Terni lì 01/09/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 01/09/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2